



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Milano

INFORMAZIONE DI GARANZIA E SUL DIRITTO DI DIFESA

~ art. 369 e 369 bis c.p.p. ~

AVVISO DI CONCLUSIONE DELLE INDAGINI

~ art. 415 bis c.p.p. ~

Il Pubblico Ministero

visti gli atti del procedimento penale in epigrafe nei confronti di

- **MARONI Roberto** nato il 15 marzo 1955 a Varese (VA), con domicilio eletto presso il difensore di fiducia, avv. Domenico Aiello, difeso di fiducia dall'avv. Domenico Aiello, con studio in Milano, corso Matteotti n. 1/A
- **CIRIELLO Giacomo** nato il 4 marzo 1978 a Benevento (BN), con domicilio eletto presso il difensore di fiducia, avv. Domenico Aiello, difeso di fiducia dall'avv. Domenico Aiello, con studio in Milano, corso Matteotti n. 1/A
- **CARLUCCIO Mara** nata il 20 settembre 1968 a Portomaggiore (FE), con domicilio eletto presso il difensore di fiducia, avv. Stefano Bortone, difesa di fiducia dall'avv. Stefano Bortone, con studio in Roma, via della Fontanella di Borghese n. 42
- **MALANGONE Christian** nato il 25 settembre 1973 a Milano (MI), con domicilio eletto presso il difensore di fiducia, avv. Carlo Tremolada, difeso di fiducia dall'avv. Carlo Tremolada, con studio in Milano, viale Majno n. 3
- **GIBELLI Andrea Angelo** nato il 7 settembre 1967 a Codogno (LO), con domicilio eletto il difensore di fiducia, avv. Rinaldi Olivo difeso di fiducia dall'avv. Rinaldi Olivo con studio in Lodi, via Gabba n. 7
- **EXPO 2015 spa**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Milano via Rovello n. 2 difesa d'ufficio dall'avv. Alessia Generoso, con studio in Milano, corso Indipendenza n. 18



INFORMA

le persone sopraindicate che questo Ufficio sta procedendo ad indagini in ordine ai reati di seguito specificati e le si

INVITA

le stesse - qualora non l'abbiano già fatto - ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia

INVITA

le stesse - qualora non si sia già provveduto - a dichiarare od eleggere domicilio nei modi di legge con avvertimento della sussistenza dell'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato od eletto e che in caso di mancanza, insufficienza od inidoneità della dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui è stato notificato il presente atto.

AVVISA

- che la difesa tecnica nel processo penale è obbligatoria;
- che ciascun soggetto sottoposto ad indagini ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia la nomina dei quali è fatta con dichiarazione resa all'Autorità procedente ovvero consegnata alla stessa da difensore o trasmessa con raccomandata;
- che al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce all'indagato a meno che essi siano riservati personalmente a quest'ultimo e che l'indagato ha le facoltà ed i diritti attribuiti dalla legge tra cui in particolare: di presentare memorie istanze, richieste e impugnazioni; ad ottenere l'assistenza di un interprete se straniero; a conferire con il difensore anche se detenuto; di ricevere avvisi e notificazioni; di togliere effetto, con espressa dichiarazione contraria, all'atto compiuto da difensore prima che, in relazione allo stesso sia intervenuto un provvedimento del giudice; di richiedere a proprie spese copia degli atti depositati; di presentare istanza di patteggiamento; di rendere dichiarazioni alla Polizia Giudiziaria ed al Pubblico Ministero; di presentare istanza di oblazione nei casi in cui è consentito dalla legge; di avere notizie sulle iscrizioni a suo carico;
- che vi è obbligo di retribuzione del difensore nominato d'ufficio ove non sussistano le condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato di cui al punto che segue, e che in caso di insolvenza si procederà ad esecuzione forzata;
- che ai sensi e per gli effetti di cui alla L.30.8.1990 n. 217 potrà essere richiesta l'ammissione al **patrocinio a spese dello Stato** qualora ricorrano le condizioni previste dalla citata legge ed in particolare che secondo l'art. 3 della legge stessa:

1. Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 9.296,20.

2. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito ai fini del presente articolo è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia ivi compreso l'istante. In tal caso, i limiti indicati al comma 1 sono elevati di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi con l'interessato.

3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito indicati nel comma 1 si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

4. Si tiene conto del solo reddito personale nei procedimenti in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.



AVVISA

ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p., che questo Ufficio sta procedendo a loro carico ad indagini in ordine ai seguenti reati:

MARONI – CIRIELLO

A) *1. delitto di cui agli artt. 110, 319 quater, comma 1 c.p. perché, in concorso tra loro:*

- *Roberto MARONI, Presidente della Regione Lombardia, pubblico ufficiale,*
- *Giacomo CIRIELLO, Capo della Segreteria della Presidenza di Regione Lombardia, pubblico ufficiale,*

valutata l'inopportunità di assumere Mariagrazia PATURZO nello "staff" del Presidente di Regione, anche in considerazione dell'orientamento della Sezione di Controllo della Corte dei Conti della Lombardia, particolarmente rigoroso sui conferimenti di incarico a tempo determinato nelle Segreterie politiche, concordavano, il Presidente MARONI direttamente con Giuseppe SALA, amministratore delegato di EXPO 2015 Spa ed il Capo della Segreteria del Presidente con Christian MALANGONE, direttore generale della medesima società (interamente partecipata pubblica: 40% Ministero dell'Economia, 20% Regione Lombardia, 20% Comune di Milano, 10 % Camera di Commercio), il conferimento, a Mariagrazia PATURZO, di un incarico professionale (attraverso l'attivazione di un servizio di Temporary management, presso Obiettivo Lavoro Temporary Manager Srl), finalizzato a creare una figura di raccordo tra la Regione ed EXPO 2015 Spa.

Poiché Mariagrazia PATURZO era stata inserita nella delegazione di Regione Lombardia per la missione di promozione dell'evento EXPO a Tokio (30 maggio – 2 giugno 2014) e non potendo, la Regione, coprire i costi di trasferta di tale delegata in quanto temporary manager di EXPO 2015 Spa (e, quindi non contrattualizzata con l'ente territoriale), Roberto MARONI, abusando della qualità inerente la carica di Presidente della Regione nei confronti di società dalla Regione stessa partecipata e Giacomo CIRIELLO, il quale agiva su mandato del primo, inducevano Christian MALANGONE a promettere, indebitamente, a MARONI ed a Mariagrazia PATURZO, legati da una relazione affettiva, l'utilità, per entrambi, di addossare ad EXPO 2015 Spa le spese di viaggio per la PATURZO (biglietti aerei in business class ed albergo di categoria lusso, per il complessivo ammontare di oltre 6000 euro);

in particolare:

in data 27.05.2014, CIRIELLO contattava MALANGONE per sapere se EXPO 2015 Spa poteva sostenere le spese di viaggio per Mariagrazia PATURZO, inserita nella delegazione della Regione Lombardia per la missione di promozione dell'evento Expo a Tokyo;

nell'incontro, avvenuto il pomeriggio del giorno stesso, in Regione, CIRIELLO richiedeva a MALANGONE il pagamento, da parte di EXPO 2015 Spa, delle spese per la PATURZO sottolineandogli che il Presidente voleva, personalmente, che la stessa viaggiasse con sé; a tale richiesta, MALANGONE rispondeva che avrebbe dovuto parlarne con l'amministratore delegato, Giuseppe SALA in quanto si trattava di riservare ad un temporary manager un trattamento superiore e quindi contrario alle policy della società altresì ricordando che lo stesso SALA non aveva autorizzato il pagamento delle spese di viaggio per la PATURZO in relazione alla assai meno onerosa missione a Barcellona, anch'essa per la promozione dell'evento Expo;

nella serata del 27.05.2014, MALANGONE ricontattava CIRIELLO e gli comunicava che non c'era possibilità di accontentare la loro richiesta perché SALA era contrario;

in data 28.05.2014, CIRIELLO, inviava a MALANGONE il seguente sms:



“Christian il Pres. ci tiene acchè la delegazione per Tokyo comprenda anche la società Expo (attraverso la dott.ssa PATURZO) e voleva che la PATURZO viaggiasse insieme alla delegazione, quindi nella stessa classe di volo e nella stessa classe di albergo”; → *ma anche*
a seguito di tale ulteriore pressione del Presidente MARONI, MALANGONE si induceva ad attivare le strutture di EXPO 2015 Spa per la prenotazione dei biglietti e dell'albergo e rispondeva a CIRIELLO con il seguente sms:

“Di alla PATURZO di mandare mail ad Arditti (suo superiore) x autorizzazione”; mail che ARDITTI, in effetti riceveva da Mariagrazia PATURZO e girava ancora a MALANGONE, il quale, a sua volta, rispondeva ad ARDITTI:

“... Ok capo allineato ...”; e, sulla base di quest'ultima mail, ARDITTI avviava la procedura per l'emissione dei titoli di viaggio e per il pagamento delle spese di soggiorno per Mariagrazia PATURZO.

MALANGONE

A) 2. delitto di cui all'art. 319 quater, comma 2 c.p., perché, a seguito e per effetto delle pressioni sopra indicate si induceva a promettere a Giacomo CIRIELLO e, per il suo tramite a MARONI, di intervenire sulle strutture interne di EXPO 2015 Spa per il pagamento dei biglietti aerei in business class e del soggiorno in albergo di categoria lusso (per il complessivo ammontare di oltre 6000 euro) relativamente alla trasferta di Mariagrazia PATURZO – temporary manager presso EXPO 2015 Spa, inserita nella delegazione di Regione Lombardia per la missione di promozione dell'evento Expo a Tokio (30 maggio – 2 giugno 2014); in tal modo: i) evitava che la contrarietà dell'amministratore delegato di EXPO 2015 Spa, Giuseppe SALA, a sostenere tali spese compromettesse il rapporto personale tra il Presidente Roberto MARONI e lo stesso Giuseppe SALA, e, di riflesso, i rapporti tra il socio – Regione Lombardia e la società controllata – EXPO 2015 Spa; ii) salvaguardando la posizione dell'amministratore SALA, rafforzava la propria all'interno della società EXPO 2015; iii) accogliendo la richiesta di MARONI e CIRIELLO si accreditava, con effetti per sé positivi, nei confronti del vertice di Regione Lombardia.

In Milano il 28 maggio 2014.

MARONI – GIBELLI – CIRIELLO – BRUGNOLI [nei cui confronti è stata emessa sentenza di patteggiamento] – CARLUCCIO

B) delitto di cui agli artt. 110, 353 bis, 61 n. 9 c.p., perché, in concorso tra loro:

- Roberto MARONI, quale Presidente della Regione Lombardia, pubblico ufficiale,
- Andrea GIBELLI, quale Direttore Generale della Presidenza nonché Segretario Generale della Regione Lombardia, pubblico ufficiale,
- Giacomo CIRIELLO, Capo della Segreteria della Presidenza di Regione Lombardia, pubblico ufficiale.



- Alberto BRUGNOLI, quale Direttore Generale di "EUPOLIS", Ente di Regione Lombardia per la ricerca, la statistica e la formazione, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, istituito con Legge Regionale n. 14 del 06/08/2010, anch'egli pubblico ufficiale,
- Mara CARLUCCIO, quale aggiudicataria della gara bandita da EUPOLIS – con D.D.G. n. 4061/13,

al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione, turbavano il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del Decreto n. 4061/13, emesso in data del 17.12.2013, con il quale si dava avvio alla "procedura comparativa per l'affidamento di un incarico di consulenza avente a oggetto il supporto tecnico-scientifico per l'individuazione delle condizioni di sicurezza adeguate inerenti EXPO 2015, nel raccordo tra Regione Lombardia e Autorità Nazionali competenti in materia, nell'ambito del Programma di attività Expo (Codice: GENI3001/008)";

in particolare:

MARONI, GIBELLI e CIRIELLO, valutata l'inopportunità di assumere Mara CARLUCCIO nello "staff" del Presidente di Regione, anche in considerazione dell'orientamento della Sezione di Controllo della Corte dei Conti della Lombardia, particolarmente rigoroso sui conferimenti di incarico a tempo determinato nelle Segreterie politiche, individuavano in EUPOLIS l'ente regionale cui rivolgersi per il conferimento, alla predetta CARLUCCIO, di una consulenza retribuita;

a fine ottobre 2013, GIBELLI, su sollecitazione di MARONI, contattava BRUGNOLI, al quale consegnava personalmente il curriculum vitae della candidata Mara CARLUCCIO ed anticipava che sarebbe stato contattato, sempre per conto del Presidente, anche da CIRIELLO; quindi, chiedeva, ancora direttamente a BRUGNOLI, di fare in modo che la CARLUCCIO ottenesse un incarico di consulenza retribuito presso Eupolis e di tenerlo informato sui passaggi fondamentali della procedura di gara;

CIRIELLO, su mandato di MARONI ed anche in accordo con GIBELLI, chiedeva, a sua volta a BRUGNOLI, aggiornamenti sull'iter della procedura, ulteriormente sottolineando al direttore di Eupolis l'interesse del Presidente al conferimento dell'incarico di consulenza a Mara CARLUCCIO;

BRUGNOLI, nella prima decade del mese di novembre del 2013, contattava, tramite il cellulare indicato nel curriculum, Mara CARLUCCIO (preavvertita da CIRIELLO) e con lei concordava, per il 13.11.2013, un preliminare ed informale incontro presso la sede di Eupolis in via Taramelli;

in data 18.11.2013, la CARLUCCIO inviava a BRUGNOLI il seguente sms: "gentile dott. Brugnoli ho parlato con il mio commercialista, il quale per evitare di pagare troppe tasse mi ha consigliato di prevedere una retribuzione che non superi euro 29.500", importo che veniva effettivamente inserito nel contenuto del D.D.G. n. 4061/2013 a firma di BRUGNOLI Alberto;

in data 25.11.2013, BRUGNOLI curava, personalmente, l'inserimento del nominativo di Mara CARLUCCIO nell'elenco dei consulenti accreditati presso Eupolis in modo che potesse partecipare alla gara ancora da bandire;

in data 3 dicembre 2013, BRUGNOLI incontrava nuovamente la CARLUCCIO, sempre presso la sede di via Taramelli, per concordare l'oggetto della consulenza sulla base del curriculum della candidata;

in data 16.12.2013, BRUGNOLI, attivava la procedura comparativa con l'atto di ricognizione risorse umane per l'affidamento incarico di consulenza nell'ambito del Programma di attività EXPO e, verificata l'indisponibilità di risorse interne, in data 17.12.2013, emanava il Decreto n. 4061/13 di cui sopra, nell'ambito del quale veniva anche individuata la commissione nei suoi componenti;

alle ore 9:08 del 18.12.2013, mediante inserimento nel sito ufficiale di Eupolis, si dava avviso al pubblico dell'attivazione della procedura di cui al suddetto Decreto n. 4061/13;

sempre, in data 18/12/2013, la Commissione, procedeva alla valutazione comparativa dei Curricula Vitae di 4 candidati, sulla base dei criteri di valutazione che erano stati fissati da BRUGNOLI in modo



da favorire la candidata Mara CARLUCCIO, alla quale, lo stesso giorno, veniva aggiudicata la gara come da verbale sottoscritto, da BRUGNOLI, per accettazione;
con decreto del 19.12.2013, anch'esso firmato da BRUGNOLI, veniva conferito alla CARLUCCIO, incarico di consulenza annuale, con decorrenza dal 2 gennaio 2014, che prevedeva, quale corrispettivo, l'importo di euro 29.500.
Con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 9 c.p. per aver commesso il fatto con abuso dei poteri ed in violazione dei doveri inerenti la pubblica funzione esercitata.

In Milano il 17.12.2013.

ed all'illecito amministrativo di seguito indicato:

EXPO 2015 Spa

responsabile dell'illecito amministrativo di cui agli artt. 5, comma 1, lett. a), 6, 25, comma 3 (in relazione al reato presupposto di cui all'art. 319 quater, comma 2 c.p.) D.Lgs. n. 231/2001, per non aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi ed in particolare del reato qui in appresso riportato, ascrivito a Christian MALANGONE, direttore generale e, quindi, figura "apicale" della società EXPO 2015 Spa.

reato presupposto:

MALANGONE

B) 2. delitto di cui all'art. 319 quater, comma 2 c.p., perché, a seguito e per effetto delle pressioni sopra indicate si induceva a promettere a Giacomo CIRIELLO e, per il suo tramite a MARONI, di intervenire sulle strutture interne di EXPO 2015 Spa per il pagamento dei biglietti aerei in *business class* e del soggiorno in albergo di categoria lusso (per il complessivo ammontare di oltre 6000 euro) relativamente alla trasferta di Mariagrazia PATURZO – *temporary manager* presso EXPO 2015 Spa, inserita nella delegazione di Regione Lombardia per la missione di promozione dell'evento Expo a Tokio (30 maggio – 2 giugno 2014); in tal modo: *i)* evitava che la contrarietà dell'amministratore delegato di EXPO 2015 Spa, Giuseppe SALA, a sostenere tali spese compromettesse il rapporto personale tra il Presidente Roberto MARONI e lo stesso Giuseppe SALA, e, di riflesso, i rapporti tra il socio – Regione Lombardia e la società controllata – EXPO 2015 Spa; *ii)* salvaguardando la posizione dell'amministratore SALA, rafforzava la propria all'interno della società EXPO 2015 Spa; *iii)* accogliendo la richiesta di MARONI e CIRIELLO si accreditava, con effetti per sé positivi, nei confronti del vertice di Regione Lombardia.
In Milano il 28 maggio 2014.

che sono concluse le indagini preliminari e pertanto

COMUNICA

- che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la stanza 255/256, piano 4° (in Milano – Palazzo di Giustizia, via Freguglia, 1 – dal lunedì al venerdì) e che le persone sottoposte alle indagini ed i difensori hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia;



- che le persone sottoposte alle indagini ed il difensore hanno facoltà, presso la medesima segreteria ed entro il termine di venti giorni, di presentare memorie, di produrre documenti, di depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, di chiedere al Pubblico Ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposta ad interrogatorio.

DISPONE

la notifica della presente comunicazione a cura della Segreteria a mezzo PEC per i difensori e per le parti che hanno eletto domicilio presso i difensori ed a cura polizia giudiziaria per EXPO 2015 Spa, per la quale non è agli atti l'indicazione dell'elezione di domicilio presso il difensore.

Il presente avviso vale anche come comunicazione ex art. 168, 3° comma D.P.R. 30/5/2002 n. 115 (T.U. Spese di Giustizia)

MANDA

alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Milano, 3 giugno 2015.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Eugenio Fusco - Sost.

